



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

***Progetto/Piano/Programma***      **Lavori di ammodernamento della S.S. 131 "Carlo Felice" lotto omogeneo da Monastir (CA) (Km 23+300) a Sanluri (Km 47+000)**

---

***Procedimento***      **Verifica di Assoggettabilità a VIA**

---

***ID Fascicolo***      **3210**

---

***Proponente***      **ANAS S.p.A.**

---

***Elenco allegati***      **Parere CTVA n. 2673 del 16 marzo 2018**

---

✓ Resp. Sez.: DiGianfrancesco C.  
Ufficio: DVA-D2-OCL  
Data: 28/03/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 28/03/2018

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*” e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*” e dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha disposto la modifica all’art. 20;

**VISTO** l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

**VISTO** il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il D.M. 161/2012;

**VISTO** il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, entrato in vigore il 21 luglio 2017;

**VISTO**, in particolare, l’art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 104/2017, relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale;

**VISTA** l’istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presentata dalla Società ANAS S.p.A. con nota prot. n. 45971 del 02/12/2015, acquisita dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali con prot. DVA-30672 del 09/12/2015, per il progetto “*Lavori di ammodernamento della S.S. 131 “Carlo Felice” - lotto omogeneo da Monastir (CA) (Km 23+300) a Sanluri (Km 47+000)*”, quale modifica del progetto “*S.S. 131 Carlo Felice dal km 23+300 al km 47+000*”;

**VISTA** la nota prot. DVA-31334 del 16/12/2015 con cui è stato dato avvio all’istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

**VISTA** la successiva documentazione integrativa trasmessa dal proponente Società ANAS S.p.A., di cui l’ultima del 02/02/2018, acquisita al prot. DVA-2714 del 02/02/2018;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell’art. 20, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in data 16/12/2015 è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati dell’avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della documentazione trasmessa in allegato all’istanza;

**VISTO** il D.M. 547 del 27/08/2003, reso sulla base del parere di esito positivo con prescrizioni della Commissione VIA, n. 516 del 10/04/2003 e relativo alla di compatibilità ambientale sul progetto “*S.S. 131 Carlo Felice dal km 23+300 al km 47+000*”;

**VISTA** la Determina Direttoriale DVA-646 del 13/01/2014, resa sulla base del parere di della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 1399 del 13/12/2013

che ha determinato l'ottemperanza alla prescrizione di cui alla lett. l) del D.M. 547/2003 e la non ottemperanza alla prescrizione di cui alla lett. c) del D.M. 547/2003 di cui al progetto "S.S. 131 Carlo Felice dal km 23+300 al km 47+000";

**VISTA** la Determina Direttoriale DVA-4489 del 18/02/2015, che ha determinato la l'ottemperanza della prescrizione di cui alla lett. c) del D.M. 547/2003, nel rispetto delle condizioni imposte nel parere dell'ARPA Sardegna n. 3727 del 12/02/2014 di cui al progetto "S.S. 131 Carlo Felice dal km 23+300 al km 47+000";

**PRESO ATTO** che la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. DVA-31334 del 16/12/2015 riporta che: "... *Atteso che il succitato provvedimento di VIA DM MATTM n. 547 del 27.08.2003 relativo al progetto "SS. 131 Carlo Felice dal km 23+300 al km 47+000" conteneva una serie di prescrizioni e che, ad oggi, alla scrivente Direzione risultano ottemperate unicamente le prescrizioni di cui alle lettere c ed l, di competenza del MATTM, si chiede al Proponente ed alla Regione Autonoma della Sardegna di fornire una relazione sullo stato dell'ottemperanza delle altre prescrizioni, di competenza della Regione stessa.*"

**PRESO ATTO** che Regione Sardegna, con nota prot. 350 del 13/01/2016 comunica che "*Con la presente si riscontra la nota di prot. DVA-2015- 31334 del 16/12/2015 per quanto di competenza di questa Direzione Generale. In particolare, in relazione al provvedimento di VIA DM MATTM n. 547 del 27.08.2003 e alle prescrizioni in esso contenute, si evidenzia che la Scrivente Direzione Generale ha sollecitato la Proponente, da ultimo, con nota prot. n. ,9355 del 27 aprile 2011, che si allega alla presente, e che la Proponente non ha mai riscontrato. Si evidenzia, inoltre, che il recepimento delle anzidette prescrizioni per quanto concerne lo stralcio relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, risulta praticamente impossibile per la mancanza di adeguati elaborati tecnici e tecnico-economici. Si sottolinea, a questo proposito, che anche nella nota inviata da questa Direzione Generale in occasione della Conferenza di Servizi svoltasi il 15 giugno 2010 (allegata) per l'approvazione del progetto definitivo "SS 131 "Carlo Felice - tratto compreso tra i km 23+885 e 32+412 - Nuraminis - sovrappasso sulla S.S. 131 per la strada comunale di Muracesus: era stata evidenziata la mancanza di "elaborati di contabilità dai quali si evinca che gli interventi di mitigazione ambientale trovino copertura finanziaria nell'ambito del progetto". Si resta pertanto in attesa che la Proponente trasmetta idonea documentazione per il seguito di competenza.*"

**PRESO ATTO** che la S.S. 131 "Carlo Felice" appartiene alla rete stradale trans-europea, aggiornata a decorrere dal 1° gennaio 2014 con il "Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete trans europea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE";

**PRESO ATTO** che il progetto si configura quale variante al Progetto Definitivo approvato con D.M. MATTM n. 547/2003 e che, con nota prot. CCA-0045971-P del 02/12/2015, il Proponente, Società ANAS S.p.A. dichiara che gli interventi progettuali relativi a modifiche del Progetto Definitivo della S.S. 131 "Carlo Felice" nel tratto compreso tra il km 23+885 e km 32+412 consistono in:

- Ridefinizione dello svincolo con la SP Nuraminis – Serramanna, attraverso la realizzazione di tre rotatorie, per una migliore distribuzione dei flussi veicolari;
- Modifica del sottopasso in località Muracesus al km 27+690 attraverso la realizzazione di un sovrappasso;
- Realizzazione di sottopasso e conseguente ridefinizione della viabilità in corrispondenza del km 28+470 in località Villa Greca ed eliminazione del previsto sovrappasso nella medesima località;

**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna non ha evidenziato il concorrente interesse regionale e che pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS non è stata integrata dal rappresentante regionale;

**PRESO ATTO** che non sono pervenute osservazioni ai sensi del c. 4, dell’art. 24, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che l’area di intervento non ricade neppure parzialmente all’interno di Zone di Protezione Speciale (ZPS) o di Siti di Interesse Comunitario (SIC);

**ACQUISITO** il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, n.2673 del 16/03/2018, favorevole con condizioni ambientali all’esclusione del progetto dalla procedura di VIA, costituito da n. 22 pagine e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che con il predetto parere n. 2673 del 16/03/2018, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto *“che le varianti oggetto del presente procedimento non comportano un aggravio delle condizioni/impatti ambientali già valutati positivamente nel precedente progetto approvato con Decreto di Compatibilità Ambientale n. 547 del 27.08.2003, ma che ne costituiscano una razionale ottimizzazione”*;

**CONSIDERATO**, infine, che in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del D.Lgs n. 104 del 16 giugno 2017 la locuzione *“condizioni ambientali”* ha sostituito il termine *“prescrizioni”*;

## **DETERMINA**

l’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto *“Lavori di ammodernamento della S.S. 131 Carlo Felice – lotto omogeneo da Monastir (CA) km 23+300 a Sanluri (CA) km 47+00”*, ferme restando le prescrizioni (oggi condizioni ambientali) previste nel Decreto di compatibilità ambientale n. 547 del 27 agosto 2003 e subordinatamente alle ulteriori seguenti condizioni ambientali da ottemperare prima dell’avvio dei lavori, di cui al seguente art. 1.

### **Art. 1 (Condizioni Ambientali)**

- a) Sia ottenuto il parere della Sovrintendenza territorialmente competente per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e la qualità del progetto di ripristino vegetazionale; il suddetto parere sia inviato al MATTM;
- b) Sia presentato al MATTM un piano di utilizzo delle terre redatto in conformità alla normativa vigente, ovvero ogni strumento idoneo al fine di consentire eventualmente il riutilizzo in situ del terreno scavato;
- c) Sia presentato al MATTM uno studio idrico che escluda ogni interferenza tra i manufatti da utilizzare e la falda.

### **Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)**

L’Autorità competente per la Verifica di Ottemperanza alle Condizioni Ambientali di cui all’Art. 1 è il

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

**Art. 3 (Disposizioni finali)**

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società ANAS S.p.A., all'ARPA Sardegna, alla Regione Autonoma della Sardegna, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni eventualmente interessate.

Ai sensi dell'art. 19, c. 11, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero: (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)